

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2270

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata **CHERCHI**

Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione

Presentata il 25 febbraio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In Italia, il riconoscimento giuridico degli animali di affezione trova fondamento nella legge 14 agosto 1991, n. 281, e nella Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 201.

Tali fonti normative sanciscono il rispetto per gli animali e recano disposizioni per la prevenzione del loro abbandono e contro il maltrattamento. Tuttavia, tale *status* è limitato prevalentemente a cani, gatti e pochi altri animali, escludendo specie in grado di instaurare legami affettivi con gli esseri umani. Allargare il riconoscimento ad altre specie animali significa rispondere all'evoluzione culturale e scientifica, promuovendo un approccio più inclusivo e antispecista nella legislazione.

Focalizzando l'attenzione sugli equidi (cavalli, asini, muli, bardotti) si può affermare che essi godono di un riconoscimento

normativo particolare sia come animali da reddito che come animali domestici. Tuttavia, il loro *status* non li qualifica pienamente come « animali di affezione » e per questo ancora oggi vengono macellati per la produzione di alimenti, nonostante il legame emotivo spesso instaurato con l'uomo, specie nel contesto di attività ricreative o terapeutiche. Non di rado, attraverso ripetuti raggiri delle norme, anche gli equidi a fine carriera sono destinati alla macellazione.

È fondamentale evidenziare che le carni provenienti da equidi macellati a fine carriera, oltre a contenere sostanze altamente nocive per la salute umana, rappresentano il prodotto di un'attività illecita, in quanto il loro utilizzo è espressamente vietato dalla normativa vigente. Tale problematica è chiaramente nota in ambito politico e istituzionale, come attestato dalle numerose interrogazioni e interpellanze presentate a ogni livello.

Le numerose inchieste, condotte e divulgate da associazioni internazionali come *Animal equality*, confermano gli abusi e i soprusi ai quali gli animali sono sottoposti.

Un recente parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha evidenziato diverse conseguenze negative che impattano sul benessere dei cavalli durante il trasporto verso i macelli, in relazione alla durata del viaggio. Tra queste figurano *stress* da movimentazione, sovra-stimolazione sensoriale, limitazione del movimento, *stress* da calore, lesioni, *stress* da movimento e disturbi respiratori.

È scientificamente provato che dopo viaggi di 10-14 ore possono verificarsi disturbi clinici delle vie respiratorie. Dopo 12 ore si possono osservare disturbi gastrointestinali, quali ulcerazione gastrica, in cavalli a digiuno. Dopo 3 ore sono stati segnalati indicatori comportamentali di sete, mentre dopo appena 1-3 ore di trasporto sono stati riferiti biomarcatori fisiologici di disidratazione.

Estendere agli equidi il riconoscimento dello *status* di animali di affezione è un passo importante verso un approccio normativo più inclusivo e rispettoso della loro natura e del rapporto che intrattengono con l'uomo.

Le frodi alimentari, la contraffazione e il commercio di prodotti non genuini e

insicuri, oltre a essere pericolosi per la salute dei cittadini, come ha più volte ricordato il Corpo della guardia di finanza, possono alimentare i circuiti del lavoro nero, dell'evasione fiscale, del riciclaggio e della criminalità organizzata.

La presente proposta di legge mira innanzitutto, all'articolo 1, a inserire gli equidi nell'elenco degli animali di affezione, aumentandone le tutele, nonché a vietarne l'importazione e l'esportazione finalizzate alla macellazione.

L'articolo 2 stabilisce l'*iter* per l'identificazione e la relativa registrazione di tutti gli equidi nel Registro istituito e tenuto dalle aziende sanitarie locali nonché preclude la possibilità di destinare gli equidi alla produzione di alimenti.

L'articolo 3 detta disposizioni per la riconversione degli attuali allevamenti di equidi destinati al consumo umano, secondo criteri compatibili con il riconoscimento degli equidi quali animali di affezione.

Gli articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, disposizioni sanzionatorie e finanziarie. Infine, l'articolo 6 prevede una clausola di salvaguardia in relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. Il cavallo, il *pony*, l'asino, il mulo e il bardotto, di seguito denominati « equidi », sono riconosciuti quali animali di affezione.

2. Lo Stato tutela le condizioni di vita e promuove la protezione degli equidi nonché incentiva l'educazione delle nuove generazioni al rispetto nei loro confronti.

3. Sono vietati, in tutto il territorio nazionale, l'allevamento di equidi da destinare alla macellazione nonché la loro esportazione o importazione finalizzata, anche indirettamente, al medesimo scopo.

Art. 2.

(Identificazione degli equidi)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque detiene equidi, a qualunque titolo, è tenuto ad iscriverli nel Registro anagrafico di cui al comma 4.

2. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per il territorio nel quale l'equide è custodito, o il veterinario libero professionista, provvede a identificare l'animale mediante inoculazione di un *transponder* di identificazione e rilascia un documento dal quale risultano gli estremi identificativi dell'animale, del proprietario, o del detentore se diverso dal proprietario, nonché il luogo di custodia dell'equide e il codice di stalla. Il proprietario deve notificare al servizio veterinario competente tutti gli eventuali passaggi di proprietà dell'animale, il trasferimento dell'equide in altra sede, il suo decesso e la nascita di puledri, entro un mese dall'evento.

3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli equidi iscritti nel Registro anagrafico di cui al

comma 4 devono essere indicati con la dicitura « Non Dpa – non destinati alla produzione alimentare ».

4. Presso le ASL è istituito il Registro anagrafico degli equidi, tenuto dai servizi veterinari delle stesse ASL, i cui dati sono trasmessi ai competenti uffici del Ministero della salute che gestiscono l'anagrafe degli equidi di cui al decreto del Ministro della salute 30 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 21 dicembre 2021, adottato in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167.

Art. 3.

(Misure per la riconversione degli allevamenti)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le linee guida per promuovere la transizione degli allevamenti di equidi destinati alla produzione alimentare verso forme di allevamento che tengano conto dello *status* di animali di affezione ai sensi dell'articolo 1.

Art. 4.

(Sanzioni penali e amministrative)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 30.000 euro a 100.000 euro. Qualora le carni derivanti dalla macellazione siano immesse sul mercato, la pena è aumentata di un terzo.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 50.000 euro. La pena è

aumentata di un terzo se dal fatto deriva un danno per la salute dell'animale.

3. Le entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 confluiscono in un fondo destinato agli animali salvati dai maltrattamenti da istituire presso il Ministero della salute.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 6.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0131170